



Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua

Comitato Provinciale Acqua Pubblica Torino

via Verdi 34 – 10124 Torino

www.acquapubblicatorino.org – cell 388 8597492

Torino, 25 aprile 2012

SMAT Spa

Corso XI Febbraio 14

10152 Torino

p.c. **Autorità d'Ambito Territoriale n. 3
Torinese**

Via Lagrange 35

10123 Torino

Oggetto: Campagna di Obbedienza Civile promossa dal Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua

Vostre risposte a reclami degli utenti in merito all'attuazione della normativa vigente all'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011

Abbiamo preso visione delle risposte di codesta società ai reclami presentati dagli utenti per la mancata attuazione da parte di SMAT SPA e ATO3 Torinese del risultato referendario del 12 e 13 giugno 2011. Codesta società insiste nel sostenere l'inidoneità dell'abrogazione referendaria ad incidere sulla convenzione di gestione stipulata tra ATO3 Torinese e SMAT nel 2003, recante tra l'altro la determinazione della tariffa per il servizio idrico integrato nell'ambito territoriale di riferimento, sulla base del presupposto che il rapporto contrattuale dalla medesima convenzione instaurato dovrebbe considerarsi perfezionato in tutti i suoi elementi prima dell'intervenuta abrogazione referendaria. Ciò risulterebbe confermato, inoltre, a parere di codesta società, dal tenore della deliberazione n. 443 del 26 gennaio 2012 dell'Autorità d'ambito competente, che, nel definire il corrispettivo del servizio per l'anno in corso, a detta convenzione si richiama esplicitamente.

Riteniamo doveroso contestare integralmente la ricostruzione del quadro normativo e contrattuale effettuata per le seguenti principali ragioni:

1. Come è noto, il referendum del 12 e 13 giugno 2011 ha abrogato l'art. 154 del d.lgs. 152/2006, nella parte in cui prevedeva che la tariffa del servizio idrico integrato fosse calcolata tenendo conto dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito;
2. Alla luce dei principi generali dell'ordinamento e della giurisprudenza costituzionale in materia, pur contrariamente a quanto asserito da codesta società, la normativa residua risultante dall'abrogazione referendaria deve considerarsi immediatamente applicabile (Corte cost., 26 gennaio 2011, n. 26, in sede di dichiarazione di ammissibilità del referendum, e altra giurisprudenza ivi richiamata);
3. In particolare, con la sentenza menzionata, la Corte costituzionale stessa ha chiarito come, anche nell'ipotesi di esito positivo della consultazione, non sarebbe venuta meno *“la nozione di tariffa come corrispettivo, determinata in modo tale da assicurare «la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio “chi inquina paga”», attenendo la finalità perseguita dai promotori esclusivamente a “rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dell’acqua”*: in altre parole, la volontà popolare risultante dalla consultazione referendaria è univocamente diretta a censurare il principio della remunerazione del capitale e non già quello, coesistente alla nozione di *“rilevanza”* economica del servizio, della copertura dei costi;
4. Né il d.P.R. n. 116/2011, nel recepire gli esiti del referendum e pertanto disponendo

l'abrogazione dell'inciso censurato, né tantomeno il referendum stesso, avrebbero potuto disporre ed esplicare alcun effetto sul d.m. 1° agosto 1996, recante il cd. metodo normalizzato di calcolo della tariffa, in ragione degli stringenti vincoli costituzionali cui entrambe le fonti sono sottoposte nel nostro ordinamento: a nulla valgono, pertanto, le considerazioni di SMAT in ordine alla vigenza e vincolatività dello stesso (nota SMAT del 28 giugno 2011, n. prot. 42546), poiché il d.m. in questione, in quanto fonte secondaria, deve considerarsi implicitamente abrogato, a partire dal momento della ricezione dell'esito referendario, nella parte in cui continua a prevedere la componente di costo corrispondente alla remunerazione del capitale investito;

Di conseguenza, risultano infondate tanto la tesi sulla persistente applicabilità della convenzione stipulata tra ATO3 Torinese e SMAT per il periodo 2003-2023 (volta a ricomprendere nella tariffa anche la componente di costo investita dall'abrogazione referendaria), quanto la tesi dell'ATO3 Torinese – richiamata da codesta società a sostegno della propria posizione – di non poter dare immediata attuazione alla volontà popolare, dovendo invece attendere un intervento normativo che l'istituto referendario non implica e rispetto al quale, anzi, si pone come alternativo.

Preme infine sottolineare, sul piano del rapporto contrattuale intercorrente tra l'utente e codesta società, l'inconferenza del richiamo al principio secondo il quale l'illiceità del contratto va valutata alla stregua delle norme in vigore al momento della sua conclusione. È evidente, infatti, la significativa alterità del caso in esame rispetto a quelli in occasione dei quali la giurisprudenza si è espressa in tal senso: mentre in tali frangenti si discuteva delle conseguenze di un intervento abrogativo su negozi giuridici nulli al momento del loro perfezionamento (ex art. 1418 c.c.) perché contrari alle norme imperative recate dalle disposizioni poi successivamente abrogate, la situazione sulla quale vertono i proposti reclami si presenta antitetica. Si tratta infatti di chiarire gli effetti di un intervento abrogativo su di un contratto di durata inizialmente valido ed efficace, ma inciso, successivamente, dall'abrogazione parziale di una delle norme che disciplinano un elemento fondamentale del contratto stesso, quale è la tariffa.

Se, allora, non vi è dubbio che *“il negozio giuridico nullo all'epoca della sua perfezione, perché contrario a norme imperative, non [possa] divenire valido e acquistare efficacia per effetto della semplice abrogazione di tali disposizioni, in quanto, perché questo effetto si determini, è necessario che la nuova legge operi retroattivamente, incidendo sulla qualificazione degli atti compiuti prima della sua entrata in vigore”* (Cass. civ., Sez. I, 21 febbraio 1995, n. 1877), non si vede come lo stesso principio potrebbe essere d'ostacolo, nel caso in esame, all'abolizione dal calcolo della tariffa della componente di costo relativa alla remunerazione del capitale investito, per tutti i crediti sorti successivamente al 19 luglio 2011 – abolizione imposta dalle norme di legge vigenti, come risulta dalla ricostruzione del quadro normativo effettuata –.

Al contrario e conformemente alla giurisprudenza della Suprema Corte, qualora il rapporto contrattuale sia stato validamente instaurato sulla base delle norme vigenti al momento della sua conclusione, a partire dall'entrata in vigore dello *ius superveniens* ed in ragione della contrarietà dei negozi giuridici alle norme di legge imperative sopravvenute, gli stessi devono considerarsi privi della capacità di produrre effetti ulteriori, ed in particolare di quelli discendenti dalla clausola che si assume interessata dalla nullità sopravvenuta (Cass. civ., sez. I, 5 aprile 2001, n. 5052).

È evidente, dunque, che l'applicazione di tali principi ai casi di Obbedienza Civile da noi promossi e tutelati, rende certamente legittima la riduzione della tariffa per il servizio idrico integrato, mentre la pretesa della Vostra società di continuare a percepire anche la quota relativa alla remunerazione del capitale investito si appalesa infondata e illegittima, oltre che lesiva dei diritti degli utenti.

Distinti saluti.

Andrea Sacco

Paola Ceretto

Mariangela Rosolen